

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE TURISMO n. 38 del 14 luglio 2015

Approvazione del nuovo modello regionale di domanda, da presentare alla Provincia tramite il SUAP, per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione delle strutture ricettive alberghiere: alberghi o hotel. Approvazione del nuovo modello regionale della relativa asseverazione tecnica. Revoca del Decreto del Direttore Sezione Regionale Turismo n. 75 del 27.11.2014. Art. 32 della L.r. 14 giugno 2013 n. 11.

[Turismo]

Note per la trasparenza:

Si approva il nuovo modello regionale per domandare alla Provincia la classificazione degli alberghi/hotel, con il relativo nuovo modello regionale di asseverazione tecnica. Si revocano i precedenti modelli di domanda di classificazione alberghiera e della relativa asseverazione tecnica.

Il Direttore

PREMESSO CHE

- la l.r. 14 giugno 2013, n. 11 *"Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"* disciplina agli articoli 23 e seguenti le strutture ricettive, tra le quali anche gli alberghi o hotel;
- in data 13 giugno 2014 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) la DGR n. 807 del 27 maggio 2014, con oggetto : *"Classificazione delle strutture ricettive alberghiere. Nuova disciplina per le procedure, la documentazione e i requisiti di attribuzione del livello e categoria ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Deliberazione n.10/CR dell'11 febbraio 2014"*;
- ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della DGR n.807/2014 la domanda di rilascio, modifica o rinnovo di classificazione dell'albergo o hotel deve essere presentata alla Provincia ove ha sede la struttura oggetto di classificazione, tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), ai sensi degli articoli 2 e seguenti del DPR 7 settembre 2010, n.160;
- l'art.8 dell'Allegato A della citata DGR n.807/2014, attribuisce al Direttore della Sezione regionale Turismo l'approvazione, con proprio decreto, del modello regionale di domanda di rilascio, modifica o rinnovo della classificazione degli alberghi o hotel;

RITENUTO OPPORTUNO

- applicare i criteri ed i requisiti previsti dalla citata DGR n. 807/2014 e relativi allegati, nella identificazione del contenuto del citato modello regionale di domanda;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della DGR n. 807/2014, la domanda di rilascio, modifica o rinnovo di classificazione comprende i seguenti allegati tecnici, di contenuto edilizio ed igienico sanitario: l'asseverazione di un tecnico abilitato che la capacità ricettiva è conforme alle vigenti leggi edilizie e sanitarie con l'indicazione del numero dei posti letto per ciascuno dei locali di pernottamento; la relazione tecnico descrittiva della localizzazione nonché delle dimensioni delle aree comuni e dei locali di pernottamento; le planimetrie, prospetti e sezioni quotate del complesso in scala 1: 100, corrispondenti agli elaborati grafici approvati dal Comune;

RITENUTO CHE

- il contenuto tecnico dei suddetti documenti e l'importanza della loro veridicità ai fini della formazione del provvedimento di classificazione tramite il silenzio assenso, inducono a renderli oggetto di un'apposita asseverazione sottoscritta da un tecnico abilitato, secondo un modello regionale;

RITENUTO CHE

- la citata asseverazione tecnica, conforme al modello regionale e completa dei relativi allegati, deve essere allegata dal titolare della struttura ricettiva, alla domanda, che egli presenta, tramite SUAP, alla Provincia, ai fini del rilascio, modifica o rinnovo di classificazione per gli alberghi o hotel, fatto salvo il caso di cui al comma 2 dell'art.8 dell'Allegato A della DGR n.807/204;

- i suddetti modelli regionali di domanda ed asseverazione sono utilizzabili anche per presentare la domanda di rilascio, modifica o rinnovo della classificazione di ciascuna dipendenza alberghiera ove esistente;

DATO ATTO CHE

- con Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n. 75 del 27.11.2014 è stato approvato sia il modello regionale di domanda, sia il relativo modello di asseverazione tecnica per la capacità ricettiva, da presentare alla Provincia tramite il SUAP, per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione degli alberghi o hotel;

- la DGR n.588 del 21 aprile 2015, pubblicata sul BUR del 12 maggio 2015, ha semplificato il procedimento di classificazione a 3 stelle superior e 4 stelle superior degli alberghi o hotel, abrogando la necessità di documentazione tecnica descrittiva dei requisiti strutturali fungibili di classificazione;

- a tal fine la DGR n.588/2015 ha deliberato, al punto n.2, che il comma 3 dell'articolo 8 dell'Allegato A) della DGR n.807/2014, sia sostituito dal seguente:

" 3. Nel caso di classificazione come 3 stelle superior e 4 stelle superior, i requisiti strutturali fungibili, individuati con i numeri da n. 1 a n. 10, da n. 12 a n. 20, n. 22, da n. 28 a n. 35, n. 42 e n. 43, di cui alla Sezione seconda dell' Allegato B), sono oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in sede di domanda di classificazione, senza necessità di allegare la documentazione di cui al comma 1, lettere b), c) e d)";

- la citata DGR n.588/2015 ha incaricato il Direttore della Sezione Turismo di modificare ed adottare i modelli regionali di domanda di classificazione, secondo le tipologie ed i criteri definiti con il citato provvedimento;

RITENUTO OPPORTUNO

- sostituire, per motivi di semplificazione procedimentale, il citato Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n.75/2014 approvando i nuovi modelli regionali di domanda di classificazione e di asseverazione tecnica, in conformità ai criteri della DGR n.807/2014, come modificata dalla citata DGR n.588/2015;

- inserire, in particolare, nel modello di domanda di classificazione contenuto **nell'Allegato A** del presente Decreto, alla fine della sezione D, la seguente nota esplicativa :

"N.B. Nel caso di classificazione di alberghi o hotel a 3 stelle superior e 4 stelle superior, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei requisiti strutturali fungibili effettuata barrando a scelta, nella precedente tabella, i numeri da n.1 a n.10, da n.12 a n.20, n.22, da n.28 a n.35, n.42 e n.43, esclude la necessità della loro descrizione nella asseverazione del tecnico per la capacità ricettiva e nei relativi documenti tecnici allegati" ;

DATO ATTO CHE

- i citati requisiti strutturali fungibili, oggetto di dichiarazione sostitutiva, possono essere verificati dalla Provincia, successivamente alla classificazione, sia con sopralluoghi a campione, ai sensi dell'art. 32 della l.r.n.11/2013, sia con accertamenti d'ufficio, a campione, dei documenti edilizi depositati presso gli uffici comunali competenti, ai sensi del comma 3 dell'art.18 della legge n.241/1990 nonchè ai sensi del comma 1 dell'art.71 del DPR n.445/2000;

- in sede di asseverazione della capacità ricettiva, devono essere allegati la relazione tecnica, le planimetrie, prospetti e sezioni, per descrivere i locali ed aree comuni oggetto di requisiti di classificazione diversi da quelli strutturali fungibili, nel caso di nuova struttura alberghiera o nel caso di nuovi volumi su struttura alberghiera esistente;

RITENUTO OPPORTUNO

- inserire conseguentemente nel modello di asseverazione tecnica, contenuto **nell'Allegato B** del presente Decreto, a pagina 3, la seguente nota esplicativa: *"(2) i requisiti strutturali fungibili di classificazione per alberghi o hotel a 3 stelle superior e 4 stelle superior, barrati nella tabella dell'allegato alla domanda di classificazione, non devono essere descritti nella presente asseverazione e nei relativi documenti tecnici allegati";*

DATO ATTO CHE

- la DGR n.418 del 31 marzo 2015, pubblicata sul BUR del 17.4.2015, disciplinante il marchio turistico del Veneto, ha preso atto della variazione, avvenuta recentemente, del dominio del portale turistico regionale, da www.veneto.to a www.veneto.eu ;

RITENUTO OPPORTUNO

- inserire **nell'Allegato A** al presente Decreto l'intervenuta variazione del dominio del portale turistico regionale, ora www.veneto.eu nella Sezione F, *"informativa sul trattamento dei dati, accesso al sistema informativo regionale e sottoscrizione della domanda"*;

RITENUTO OPPORTUNO

- inserire **nell'Allegato A** al presente Decreto, sia miglioramenti grafici e lessicali per facilitare la compilazione della domanda di classificazione, sia, per motivi di semplificazione, l'informativa sulla nuova modalità di accreditamento d'ufficio presso la Regione per la trasmissione telematica dei dati statistici, senza più l'onere di presentare una apposita istanza;

CONSIDERATO CHE

- conseguentemente alle suddette modifiche previste dalle DGR n.418 e n.588 del 2015, deve essere revocato, ai sensi dell'art.21 quinquies della legge n.241 del 1990, per i citati sopravvenuti motivi di pubblico interesse di maggior semplificazione procedimentale e di aggiornamento dei dati, il citato Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n.75 del 27.11.2014, con efficacia revocatoria decorrente dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;

- è necessario confermare, per il principio comunitario di tutela dell'affidamento, la validità formale delle domande di classificazione di alberghi o hotel e delle relative asseverazioni tecniche presentate tramite il SUAP, in conformità al citato Decreto n.75/2014, prima della pubblicazione sul BUR del presente provvedimento ;

RITENUTO OPPORTUNO

- approvare, per i motivi citati in premessa, il nuovo modello regionale, valido per tutti i SUAP operanti nel Veneto, contenuto **nell'Allegato A** al presente provvedimento, di domanda, da presentare alla Provincia tramite il SUAP, per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione degli alberghi o hotel, ai sensi dell'art.32 della l.r. 14 giugno 2013 n.11 e della DGR n.807/2014 come modificata dalla DGR n.588/2015;

- approvare, per i motivi citati, il nuovo modello regionale, valido per tutti i SUAP operanti nel Veneto, di asseverazione tecnica, contenuto **nell'Allegato B** al presente provvedimento, da presentare alla Provincia tramite il SUAP, quale allegato alla domanda per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione degli alberghi o hotel, ai sensi dell'art.32 della l.r. 14 giugno 2013 n.11 e della DGR n.807/2014 come modificata dalla DGR n.588/2015;

- disporre che i nuovi modelli regionali contenuti negli Allegati A e B siano obbligatori dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;

- inserire i citati **Allegati A e B** sul portale : www.impresainungiorno.it

- pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/

VISTI la legge n.241/1990; la l.r. n.11/2013, la l.r. n.33/2002, la legge n.241/1990; il DPR n.445/2000; il DPR n.380/2001; il DPR n.160/2010; la DGR n.807/2014; la DGR n.418/2015; la DGR n.588/2015; il Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n.75/2014;

decreta

1. di revocare, per i motivi citati in premessa, il Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n.75 del 27.11.2014 con efficacia revocatoria decorrente dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
2. di confermare, per i motivi citati in premessa, la validità formale delle domande di classificazione di alberghi o hotel e delle relative asseverazioni tecniche presentate tramite il SUAP, in conformità al citato Decreto revocato, prima della pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
3. di approvare, per i motivi citati in premessa, il nuovo modello regionale, valido per tutti i SUAP operanti nel Veneto, contenuto **nell'Allegato A** al presente provvedimento, di domanda, da presentare alla Provincia tramite il SUAP, per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione degli alberghi o hotel;

4. di approvare, per i motivi citati in premessa, il nuovo modello regionale, valido per tutti i SUAP operanti nel Veneto, di asseverazione tecnica, contenuto nell'**Allegato B** al presente provvedimento, da presentare alla Provincia tramite il SUAP, quale allegato alla domanda per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione degli alberghi o hotel;
5. di disporre che i nuovi modelli regionali contenuti negli **Allegati A e B** al presente provvedimento siano obbligatori dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di inserire i citati **Allegati A e B** sul portale : www.impresainungiorno.it
8. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/.

Paolo Rosso